



Titolo

Infrazioni relative ad emolumenti, incentivi all'esodo, ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera – comunicazioni delle società - ratio - accertamento del pagamento per il bimestre in scadenza – accertamento del pagamento di pregresse debenze - due autonomi fatti disciplinarmente rilevanti

Descrizione

L'art. 85, lett. C), par. V, comma 1, delle N.O.I.F. prevede che a ogni scadenza bimestrale le società debbano comunicare alla FIGC non soltanto l'avvenuto pagamento delle *“ritenute Irpef, dei contributi Inps e del fondo di fine carriera”* relativi alle mensilità del bimestre in scadenza, ma anche l'avvenuto versamento relativo alle mensilità (*“quelle”*) precedenti *“ove non assolte prima”*. La norma è funzionale a garantire l'attivazione dei controlli dell'Autorità federale circa la regolarità e la tempestività dei versamenti entro prefissati termini, come preciso indicatore della stabilità economica-finanziaria delle società sportive. La finalità della norma è diretta ad assicurare che, a ciascuna scadenza bimestrale, la Federazione debba poter accertare una condotta duplice, consistente nel versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativo alle mensilità del bimestre in attuale scadenza e nell'avvenuto pagamento di eventuali pregresse debenze relative a mensilità scadute e non ancora corrisposte. La ricostruzione del formante nel senso di configurare non una condotta unica, ma due autonomi fatti disciplinarmente rilevanti è consona non soltanto al tenore letterale dell'art. 85, lett. C), par. V, comma 1, ma risponde anche all'esigenza di garantire la stabilità economica e finanziaria dei partecipanti ai campionati nazionali, come parametro fondamentale, da verificare “nel continuo”, attraverso l'informativa periodica, nel rispetto della *par condicio* con le altre compagini sportive partecipanti alla competizione. La disposizione è diretta a assicurare l'obiettivo di un attento controllo sull'equilibrio economico-finanziario delle società di calcio professionistiche a garanzia del regolare svolgimento dei campionati. La permanenza del debito relativo a bimestri precedenti integra una violazione autonoma rispetto all'omesso adempimento originario, escludendo che la sanzione irrogata per la violazione iniziale possa valere ad esentare dalla responsabilità connessa al perdurare dell'inadempimento alle scadenze susseguenti, quasi che la sanzione comminata per il primo inadempimento possa “coprire” tutti i successivi inadempimenti e legittimare il protrarsi di condotte irregolari da parte delle Società sportive.

Il permanere, al momento della scadenza del termine per il pagamento di un determinato bimestre, del mancato pagamento di importi relativi a bimestri precedenti costituisce un fatto autonomo e diverso dal mancato pagamento del bimestre originario.

Una simile interpretazione della norma, nel senso cioè di ritenere che la stessa prevede due diverse e autonome fattispecie disciplinarmente rilevanti, non solo, su di un piano generale, è coerente con i generali principi di lealtà e probità sportiva che presidiano l'ordinamento sportivo e sottrae ragionevolmente all'arbitrio delle parti di lasciare discrezionalmente inadempite alcune scadenze debitorie (CFA, SS.UU. n. 73/2021-2022; CFA, SS.UU. n. 123/2022-2023. Nel quadro di operatività dell'obbligo generale di correttezza di cui all'art. 4 CGS, che comprende anche il rispetto dei principi di sana gestione, le suindicate regole normative rendono affatto prevedibile la doppia risposta sanzionatoria. Questa riflette la diversa, e particolare, lesività sul piano disciplinare che l'art. 33, comma 4, del CGS riconnette alle violazioni consistenti nel mancato pagamento del solo terzo bimestre (lett. *d*) e nel mancato pagamento del terzo bimestre in scadenza e di *uno* di quelli precedenti (lett. *e*), situazione quest'ultima che la norma eccezionalmente punisce con la sanzione dell'espulsione dal campionato di competenza. La particolare gravità di questa sanzione risponde, verosimilmente, all'esigenza di garantire la completa regolarità di tutti i pagamenti bimestrali alla chiusura dell'anno solare, come conferma, da un lato, la maggiore tolleranza rivelata dalla tenuità delle sanzioni previste per omissioni anche plurime qualora occorse nei primi quattro bimestri dell'anno solare (lett. *a, f, g, h*) e, dall'altro, il progressivo aggravamento per le inadempienze riferibili agli ultimi due bimestri solari (lett. *c, e*). L'obiettivo perseguito tramite l'irrogazione di una sanzione disciplinare è sempre quello di reprimere adeguatamente la condotta illecita e di prevenirne la reiterazione. Quest'ultima, qualora intervenga in un arco temporale diverso da quello precedentemente osservato e sanzionato, integra un fatto nuovo, non identico al precedente (nel caso di specie la Corte ha ritenuto che non sussistesse violazione del *ne bis idem* in relazione al fatto che per il mancato pagamento delle ritenute Irpef di settembre 2023 e dei contributi INPS di ottobre 2023 la società fosse stata già sanzionata, difettando il presupposto per l'operatività del divieto di *ne bis in idem*, la cui matrice richiede che il fatto storico oggetto di giudicato sia il medesimo di quello oggetto della nuova iniziativa disciplinare. Invece, l'omissione del pagamento costituisce condotta per sua natura ripetibile alle successive scadenze e la sua reiterazione integra, quindi, un *fatto* distinto occorso in un arco temporale diverso da quello già sanzionato, con la conseguenza che la diversità della condotta esclude che possa esservi ostacolo alla

instaurazione di un nuovo procedimento disciplinare per la condotta successiva.

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 132/CFA/2023-2024/B

Presidente

Torsello

Relatore

Giordano

Riferimenti normativi

art. 85, lett. c) punto V, n. 1, NOIF; art. 33, comma 4, lett. d) CGS; art. 8, comma 1, lett. g) CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0132 CFA del 17 giugno 2024 (Procura federale/U.S. Alessandria calcio1912 S.r.l.)